



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 19 DEL 05/05/2022)

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2022. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1/2022 A SEGUITO DEI RILIEVI FATTI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

L'anno **2022** il giorno **05** del mese di **maggio** alle ore **18:48** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, in seduta pubblica, in prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Risultano presenti:

LUTZU ANDREA	Presente	MASIA MONICA	Presente
ATZENI DANILO	Assente	MUREDDU LUIGI	Presente
CABRAS VERONICA	Presente	MURU ANDREA	Assente
CADAU PATRIZIA	Assente	OBINU MARIA	Presente
CANOPPIA	Presente	ORRU' STEFANIA	Presente
MARINELLA		PECORARO	Assente
CERRONE CARLO	Presente	VINCENZO	
DERIU FULVIO	Presente	PUDDU GIUSEPPE	Presente
FAEDDA LUCA	Presente	PUSCEDDU	Presente
FEDERICO	Presente	LORENZO	
FRANCESCO		RICCIO ANDREA	Assente
FRANCESCHI	Presente	SANNA EFISIO	Assente
ANTONIO		SOLINAS GIULIA	Assente
IATALESE ANTONIO	Presente	TATTI DAVIDE	Presente
LICANDRO MAURO	Presente	RINALDO	
SALVATORE		URAS ANNA MARIA	Assente

Presenti: 17

Assenti: 8

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio Franceschi con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Giovanni Mario Basolu.



COMUNE DI ORISTANO

Risultano presenti gli Assessori Angioi Angelo, Murru Carmen, Pinna Francesco Angelo, Sanna Massimiliano, Sotgiu Marcella, Zedda Maria Bonaria.

Il Consiglio comunale

vista la delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 4 febbraio 2022 con la quale si è stabilito di adeguare alla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30.12.2021) le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022, già previste nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.07.2021;

considerato che la suddetta delibera, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998 e dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, è stata trasmessa al MEF, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva, affinché la stessa abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022;

dato atto che con nota n. MEF-DF- Prot. 13544 del 21/03/2022 - U, pervenuta in data 22 marzo 2022 e registrata al nostro protocollo al n. 18671, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della pubblicazione rileva: *“Al riguardo, si evidenzia che, dall’esame della delibera, emerge che la stessa, prevedendo un’esenzione per i redditi fino ad euro 10.000,00 ed un’aliquota dello 0,69% per i redditi oltre euro 10.000,00 e fino a euro 15.000,00, non è conforme alla vigente normativa in materia. Una siffatta formulazione, infatti, finisce per equiparare l’esenzione ad uno scaglione di reddito in contrasto con quanto stabilito dall’art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che la soglia di esenzione debba essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta”, precisando che “nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”, e, dunque, all’intero reddito posseduto e non solo ad una parte di esso;*

ritenuto di procedere, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad adottare gli opportuni provvedimenti volti all'eliminazione dei vizi di legittimità che sono stati riscontrati dal Ministero;

ritenuto pertanto di riproporre per l'annualità 2022 quanto segue:

- aliquota dello 0,69% per i possessori di reddito fino a € 15.000,00;
- aliquota dello 0,72% per i possessori di reddito da € 15.000,01 fino a € 28.000,00;
- aliquota dello 0,76% per i possessori di reddito da € 28.000,01 fino a € 50.000,00;
- aliquota dello 0,80% per i possessori di reddito oltre € 50.000,00;
- soglia di esenzione per i possessori di reddito fino a 10.000,00 annui;

dato atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF, superiori al limite stabilito, dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;

visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente espresso in data 2 maggio 2022;



COMUNE DI ORISTANO

preso atto della presentazione svolta dall'Assessore al Bilancio Angelo Angioi e dell'intervento del Consigliere Federico, nonché della replica dell'Assessore Angioi, come riportati nella registrazione audio-video integrale della seduta;

preso atto degli interventi per dichiarazioni di voto dei Consiglieri Federico, Puddu, Lutzù come riportati nella registrazione audio - video integrale della seduta;

preso atto che al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri Federico, Masia, Obinu;

visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico:

presenti 14; votanti 13; voti favorevoli 13; astenuti 1 (Licandro)

delibera

1. di procedere, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad adottare gli opportuni provvedimenti volti all'eliminazione dei vizi di legittimità che sono stati riscontrati dal Ministero e di adeguare, per i motivi di cui in parte narrativa, per l'anno 2022 le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef distinte per scaglioni di reddito:

Aliquote	Scaglioni di reddito
0,69%	fino a 15.000 euro
0,72%	Da 15.001 a 28.000 euro
0,76%	Da 28.001 a 50.000 euro
0,80%	Oltre i 50.000 euro

2. di confermare per l'anno 2022 che l'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non supera l'importo di euro 10.000 (diecimila);
3. di dare atto che la conferma delle aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022;
4. di dare atto che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Oristano.

Successivamente, su proposta del Presidente,

Il Consiglio comunale

visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico: presenti 14; votanti 13; voti favorevoli 13; astenuti 1 (Licandro)

delibera

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.

Il Presidente del Consiglio
FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO